

Codice A2106B

D.D. 21 luglio 2021, n. 137

**Chiusura Fondo n. 173 (L.r. 2/2009 art. 43 Fondo Neve) presso Finpiemonte S.p.A .
Disposizioni.**



ATTO DD 137/A2106B/2021

DEL 21/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: Chiusura Fondo n. 173 (L.r. 2/2009 art. 43 Fondo Neve) presso Finpiemonte S.p.A .
Disposizioni.

la legge regionale 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", all'art. 43 descrive gli "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica", stabilendo che le previste agevolazioni possano essere concesse "attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica";

con Legge regionale 26.07.2007 n. 17, che ha normato la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito a tale società il ruolo di finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio; in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata Legge regionale, prevede che Finpiemonte S.p.A. svolga anche attività aventi carattere finanziario e di servizio a supporto della Regione, inclusa la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

ai sensi dell'art. 2, comma 4 della medesima normativa ed in attuazione alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto, in data 2.04.2010, la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", modificata con D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015 e successivamente sostituita dalla nuova convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 in data 18.12.2020;

visto che con DGR 37 – 12630 del 23.11.2009 è stato deliberato di costituire tre appositi "Fondi" per la gestione dei contributi, con possibilità di integrarli con ulteriori stanziamenti e così denominati:

- "Fondo la sicurezza delle aree sciabili", di cui all'art. 42, comma 4 costituito dalle risorse iscritte sui capitoli n. 206206 e n. 206277 UPB DB 18112 e dall' 80% delle risorse iscritte sul capitolo 173335/09 UPB DB18091 (riconducibile alla categoria A);
 - "Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica", di cui all'art. 43, comma 3 costituito dalla totalità delle risorse iscritte sul capitolo 284315/09 UPB DB18092 (riconducibile alla categoria B)
 - "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili", di cui all'art. 44, comma 2 costituito dal restante 20% delle risorse iscritte sul capitolo 173335/09 UPB DB18091 (riconducibile alla categoria C);
- visto il Fondo 173, istituito in attuazione del sopra citato art. 43 della LR 2/2009, contenente le risorse necessarie per gli interventi di "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica";

vista la Convenzione Rep. 15487 del 22.07.2010 "Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività di gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi del programma triennale 2009-2011, anno 2009, legge Regione Piemonte 26 gennaio 2009 n. 2 "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" art. 43 comma 3";

atteso che, con il fondo 173 sono state gestite le liquidazioni dei provvedimenti amministrativi di assegnazione di contributi a sostegno degli "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica";

verificato che l'attività di erogazione dei contributi, a valere sul fondo 173, è stata completata e che è possibile pertanto procedere alla chiusura del medesimo.

Con nota del 31 maggio 2021 prot. 6369/A2106A il Settore regionale competente richiedeva a Finpiemonte S.p.A. di acquisire informativa rispetto alle giacenze sul fondo al fine di procedere alla chiusura del fondo stesso;

Finpiemonte S.p.A., con nota del 18 giugno 2021, prot. n. 53297, comunicava i dati richiesti a chiusura del Fondo e l'ammontare dei compensi spettanti per l'attività svolta, esclusa la quantificazione delle spese di chiusura del conto corrente;

atteso che, come risulta dalla citata nota di Finpiemonte S.p.A., successivamente aggiornata con comunicazione mediante posta elettronica inviata in data 19 luglio 2020, alla data del 30 giugno 2021 residuano sul Fondo 173 disponibilità liquide pari ad € 476.157,46 al lordo delle spese per l'estinzione del conto corrente.

Alla luce di tutto quanto esposto,

considerato che risulta necessario, in coerenza con il d.lgs. 118/2011 e in un'ottica di corretta gestione del bilancio regionale e della gestione dei fondi allocati presso Finpiemonte, provvedere alla chiusura del Fondo n. 173;

ritenuto pertanto opportuno:

- approvare la chiusura del Fondo n. 173 (art. 43 L.r. 2/2009);
- richiedere a Finpiemonte S.p.A., a chiusura avvenuta, di comunicare le giacenze residue per

consentirne l'accertamento, con successivo provvedimento, sul capitolo di entrata n. 36228 del bilancio 2021 quale restituzione delle somme giacenti sul Fondo sopraindicato, che saranno versate da Finpiemonte S.P.A. al netto delle spese di chiusura;

- notificare a Finpiemonte S.p.A. le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, che l'accertamento delle somme sopra indicate non è già stato assunto con precedenti determinazioni;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi di quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4 e 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio";
- vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- vista D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- vista la "Convenzione Quadro per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A." approvata con DGR n. 54-2609 in data 18.12.2020;
- vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1

dicembre 2017 Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";

DETERMINA

- di approvare la chiusura del Fondo n. 173 (art. 43 L.r. 2/2009) a far data dalla notifica del presente provvedimento a Finpiemonte SpA;
- di richiedere a Finpiemonte S.p.A a chiusura avvenuta, di comunicare le giacenze residue per consentirne l'accertamento, con successivo provvedimento, sul capitolo di entrata n. 36228 del bilancio 2021 quale restituzione delle somme giacenti sul Fondo sopraindicato, che saranno versate da Finpiemonte S.P.A. al netto delle spese di chiusura del conto corrente;
- di notificare a Finpiemonte S.p.A. le disposizioni di cui al presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013. e smi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari